

**COMUNICATO RELATIVO ALL'AVVENUTA ISCRIZIONE DELLA DELIBERA  
DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI AVENTE AD OGGETTO LA MODIFICA  
DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO «CLABO  
S.P.A.- 6% – 2016-2021» DI NOMINALI EURO 6.000.000,00 CODICE ISIN IT0005203077**

(il “Prestito”)

**CLABO S.P.A.**

**Sede legale: Viale dell'Industria15, 60035 - Jesi**

**Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 8.455.900,00 i.v.**

**Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche:  
02627880426**

**R.E.A. AN - 202681**

(la “Società”)

La società Clabo S.p.A. comunica che la delibera adottata in data 7 agosto 2020 dall'Assemblea degli Obbligazionisti tenutasi presso lo studio del Notaio Edoardo Rinaldi, sito in Milano, Via Clerici 1, in prima convocazione, e di cui al “Comunicato relativo all'avvenuta delibera del Consiglio Di Amministrazione della società Clabo S.p.A. avente ad oggetto la modifica del regolamento del prestito obbligazionario denominato «CLABO S.P.A.- 6% – 2016-2021» di nominali Euro 6.000.000,00 codice ISIN IT0005203077”, è stata iscritta presso il Registro delle Imprese delle Marche in data 1 settembre 2020.

Il Regolamento del Prestito nel suo testo emendato viene allegato alla presente quale allegato sub I.

Jesi (AN), 7 settembre 2020

Con i migliori saluti,

**Clabo S.p.A.**



**ALLEGATO I**  
**REGOLAMENTO DEL PRESTITO EMENDATO**  
**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**

**«Clabo S.p.A. 6% 2016 - 2021»**

**FINO A NOMINALI EURO 6.000.000**

**ISIN IT0005203077**

**Clabo S.p.A.**

**con sede legale in Viale dell' Industria, 15, Jesi (AN) capitale sociale deliberato di Euro  
16.300.000,00, sottoscritto e versato di Euro 8.455.900,00  
codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Ancona 02627880426 e  
Repertorio Economico Amministrativo n. 202681**

***Articolo 1 – Importo, titoli e regime di circolazione delle Obbligazioni***

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina l’emissione del prestito obbligazionario denominato «Clabo S.p.A. 6% 2016 - 2021» (il “**Prestito**”), da parte della Clabo S.p.A., con sede legale in Viale dell' Industria, 15, Jesi (AN), capitale sociale **deliberato di Euro 16.300.000,00, sottoscritto e versato di Euro 8.455.900,00**, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona, Codice Fiscale, Partita IVA, e numero d’iscrizione n. 02627880426 e REA n. 202681 (l’ “**Emittente**”). Il Prestito è costituito da 30 obbligazioni non convertibili a tasso fisso (le “**Obbligazioni**”), aventi valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (centomila/00) (il “**Valore Nominale Unitario**”). L’importo nominale complessivo del Prestito ammonta ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) (il “**Valore Nominale Complessivo**”).

L’emissione del Prestito è stata deliberata dall’organo amministrativo dell’Emittente in data 21 giugno 2016 con atto a rogito del Dott. Marcello Pane, Notaio in Jesi, rep. n. 69789, racc. n. 17395. Il presente Regolamento è stato modificato con successive delibere del Consiglio di Amministrazione in data 6 dicembre 2017, in data 19 dicembre 2017 ed in data 13 marzo 2019 ed altresì approvato, nelle medesime date, da parte dell’assemblea degli obbligazionisti.

Le Obbligazioni non sono frazionabili e scadono al 31 dicembre 2021. Le Obbligazioni sono al portatore e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Pertanto, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni nonché l’esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del d.lgs. n. 58 del 1998 (il “**TUF**”). Non è ammessa la possibilità di richiedere la stampa e la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 83-quinquies del TUF.

Il codice ISIN rilasciato da Banca d’Italia è IT0005203077.

***Articolo 2 – Sottoscrizione e trasferimento delle Obbligazioni***

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti (gli “**Obbligazionisti**”) che rientrano nella categoria degli Investitori Professionali. Per "Investitori Professionali" s'intendono i soggetti di cui all'art. 100 del TUF che, in forza del duplice rinvio all'art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e all'art. 35 del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, come modificato, equivale alla definizione di "clienti professionali" prevista dalla direttiva 2004/39/CE (Mifid).

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali. La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto d'offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati paesi o, comunque, in paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

### **Articolo 3 – Garanzie**

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

### **Articolo 4 – Prezzo di emissione**

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè ad un prezzo pari al 100% del loro Valore Unitario (il "**Prezzo di Emissione**"), senza aggravio di spese, oneri o commissioni per il singolo Obbligazionista.

Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

### **Articolo 5 – Godimento e scadenza**

Il Prestito è emesso il 30 giugno 2016 (la "**Data di Emissione**") e i relativi interessi maturano a partire dal 30 giugno 2016 ("**Data di Godimento**") e fino al termine di durata del Prestito, fissato in data 31 dicembre 2021 (la "**Data di Scadenza**"), salvo le ipotesi di rimborso anticipato ai sensi del successivo Articolo 14.

Qualora la Data di Scadenza non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Per "**Giorno Lavorativo**" si intende qualsiasi giorno in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

### **Articolo 6 – Riapertura dell'emissione del Prestito Obbligazionario**

Senza che sia necessario il consenso degli Obbligazionisti o di terzi, l'Emittente si riserva la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2017, di aumentare il valore nominale del Prestito fino ad un massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), per un totale, pertanto, pari ad Euro 6 milioni, attraverso l'emissione di ulteriori obbligazioni aventi le medesime caratteristiche delle Obbligazioni e soggette alle previsioni del presente Regolamento (di seguito, le "**Nuove Obbligazioni**"). Le Nuove Obbligazioni saranno a tutti gli effetti fungibili con le Obbligazioni già emesse e in circolazione e formeranno con esse un'unica serie. Ferma la corrispondenza con il valore di mercato delle Obbligazioni emesse, il prezzo di emissione delle Nuove Obbligazioni potrà essere sotto la pari, vale a dire inferiore al Valore Nominale Unitario maggiorato dell'eventuale rateo di interessi non corrisposti e maturati sino alle rispettive date di emissione e regolamento (escluse) delle Nuove Obbligazioni o al diverso valore che

l'Emittente e i relativi sottoscrittori determineranno congiuntamente al fine di rendere le Nuove Obbligazioni perfettamente fungibili con le Obbligazioni inizialmente emesse. L'Emittente provvederà di volta in volta a comunicare agli Obbligazionisti le emissioni di Nuove Obbligazioni. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, ove non si desuma diversamente dal contesto, il termine Obbligazioni si intende riferito anche alle Nuove Obbligazioni.

#### **Articolo 7 – Interessi**

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa) al tasso nominale annuo lordo fisso (il “**Tasso di Interesse**”) pari:

- (a) al 6 % (sei percento) (il “**Tasso di Interesse Iniziale**”);
- (b) al Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0,5 % (zero virgola cinque percento) per ciascuno dei Parametri Finanziari in relazione ai quali si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso, nel caso in cui ad una Data di Calcolo (come infra definita) l'Emittente non dovesse rispettare anche solo uno dei Parametri Finanziari come determinati al successivo Articolo 16 (un “**Evento di Variazione del Tasso**”), a partire dalla Data di Pagamento in corso alla Data di Verifica nella quale si sia rilevato un Evento di Variazione del Tasso, fermo restando che la relativa maggiorazione cesserà di essere applicata in relazione alle Date di Pagamento in corso alla Data di Verifica nella quale il valore dei Parametri Finanziari sia ripristinato al valore indicato nell'Articolo 16; al Tasso di Interesse Iniziale, a partire dalla Data di Pagamento in corso alla Data di Verifica nella quale i Parametri Finanziari siano stati integralmente ripristinati al valore indicato nell'Articolo 16 (*Financial Covenants*); qualora i Parametri Finanziari non siano stati integralmente ripristinati alla successiva Data di Verifica, al Tasso di Interesse si applicherà un'ulteriore maggiorazione al tasso dello 0,5%% per ciascuno dei Parametri Finanziari, di volta in volta, senza l'applicazione di alcun massimale per tutta la durata del Prestito.

Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale, il 30 giugno (salvo che il 30 giugno 2021) ed il 31 dicembre di ciascun anno ed il 31 marzo 2021 (ciascuna una “**Data di Pagamento**”) a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà il 31 dicembre 2016.

Le Obbligazioni cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dei successivi Articoli 13 e 14, la relativa Data di Rimborso Anticipato (come infra definita).

Resta inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato (come infra definito) l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola di interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale Unitario residuo di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse calcolato per il numero di giorni effettivi (come di seguito determinato) e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi semestrali sono calcolati sulla base del numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365 giorni, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366 giorni) — secondo la convenzione *Act/Act*, come intesa nella prassi di mercato.

Per “**Periodo di Interessi**” si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso esso sarà spostato al Giorno Lavorativo immediatamente precedente (*Modified Following business day unadjusted*).

#### **Articolo 8 – Rimborso**

Fatto salvo quanto previsto dai successivi Articoli 13 e 14, il Prestito sarà *amortising* con 12 mesi di preammortamento e verrà rimborsato alla pari in 4 (quattro) rate annuali costanti a partire dal 30 giugno 2018 fino alla Data di Scadenza (inclusa) così come indicato dalla tabella seguente, che si riferisce a ciascuna singola Obbligazione:

<b>Data</b>	<b>Numero cedola</b>	<b>Numero rata ammortamento</b>	<b>Valore nominale unitario Rimborsato</b>	<b>Valore nominale unitario residuo</b>
30 giugno 2018	4	1	€ 25.000,00	€ 75.000,00
30 giugno 2019	6	2	€ 25.000,00	€ 50.000,00
31 marzo 2021	8	3	€ 25.000,00	€ 25.000,00
31 dicembre 2021	10	4	€ 25.000,00	-

Qualora una Data di Rimborso non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso esso sarà spostato al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

#### **Articolo 9 – Servizio del Prestito**

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle Obbligazioni saranno effettuati per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.

#### **Articolo 10 – Termini di prescrizione e di decadenza**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle singole cedole e, per quanto riguarda il rimborso del capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l’Obbligazione è divenuta rimborsabile.

#### **Articolo 11 – Status delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni emesse ai sensi del presente Regolamento costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell’Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell’Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni inderogabili di legge.

#### **Articolo 12 – Assemblea degli Obbligazionisti**

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

In virtù dell’articolo 2415 del Codice Civile, l’assemblea degli Obbligazionisti (la “**Assemblea degli Obbligazionisti**”) delibera:

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il “**Rappresentante Comune**”);
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (c) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

#### **Articolo 13 – Rimborso anticipato a favore dell’Emittente**

Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 8, l’Emittente avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, trascorsi 30 mesi dalla Data di Emissione, di procedere a qualsiasi Data di Pagamento al rimborso anticipato parziale (effettuato mediante estrazione a sorte delle Obbligazioni) o integrale delle Obbligazioni (la “**Facoltà di Rimborso Anticipato**”) per un prezzo di rimborso pari a (i) il 103% del Valore Nominale delle Obbligazioni a partire dal 31 dicembre 2019, e (ii) il 101 % del Valore Nominale delle Obbligazioni a partire dal 31 dicembre 2020.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo avverrà senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla relativa Data di Rimborso. La Facoltà di Rimborso Anticipato potrà essere esercitata dall’Emittente, mediante comunicazione scritta da far pervenire agli Obbligazionisti - con un preavviso di almeno 30 Giorni Lavorativi - secondo le modalità di cui al successivo Articolo 20 del presente Regolamento.

#### **Articolo 14 – Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti**

Ciascun Obbligazionista ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato integrale delle proprie Obbligazioni al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (l’“**Evento Rilevante**”):

- (i) il mancato pagamento da parte dell’Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 30 Giorni Lavorativi;
- (ii) l’inadempimento di altre obbligazioni assunte dall’Emittente ai sensi dell’Articolo 15 punti (i) – (xxvii) del presente Regolamento a condizione che tale inadempimento si protragga per 30 Giorni Lavorativi;
- (iii) il verificarsi di uno stato di insolvenza in capo all’Emittente e/o, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 c.c., a Clabofin S.r.l., ai sensi dell’articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato (la “**Legge Fallimentare**”), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile e/o l’avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all’Emittente e/o, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 c.c., a Clabofin S.r.l. mediante presentazione della relativa istanza, fatto salvo il caso in cui tale domanda, istanza o procedura sia rinunciata, sospesa o comunque dichiarata inammissibile o rigettata;
- (iv) il deposito da parte dell’Emittente e/o, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 c.c., di Clabofin S.r.l. presso il tribunale competente di (1) una domanda di concordato preventivo ex art. 161, anche comma 6 della Legge Fallimentare ovvero (2) di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare, ovvero (3) la formalizzazione da parte dell’Emittente e/o, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 c.c., da parte di Clabofin S.r.l. con più di uno dei propri creditori di moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/ o di riscadenziamento e/ o di risanamento dei debiti finanziari (ivi inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all’articolo 182 bis della Legge Fallimentare ovvero

articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare e con espressa esclusione delle c.d. moratorie ABI) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori, in ogni caso per un importo superiore a Euro 200.000,00;

- (v) il venir meno della Continuità Aziendale (come infra definita), ovvero il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente e/o, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., di Clabofin S.r.l. ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile e/o l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente e/o, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., di Clabofin S.r.l. con cui si approvi la messa in liquidazione dell'Emittente e/o, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., di Clabofin S.r.l. ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente e/o, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., di Clabofin S.r.l.;
- (vi) il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (vii) il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (viii) la perdita del controllo (diretto e/o indiretto) dell'Emittente da parte Pierluigi Bocchini (anche in forma congiunta con Alessandro Bocchini) ove per "controllo" si farà riferimento all'articolo 2359, comma 1 e 2, del codice civile anche laddove la perdita avvenga a seguito dell'escussione del Pegno Azioni (come infra definito);
- (ix) il verificarsi, complessivamente per un importo superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00) di (a) un inadempimento delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente, fatto salvo l'eventuale periodo di grazia applicabile o (b) un evento che determini l'obbligo dell'Emittente di rimborsare anticipatamente tale Indebitamento Finanziario, fatto salvo l'eventuale periodo di grazia applicabile, ovvero, (c) con riferimento all'Emittente, una qualsiasi obbligazione venga dichiarata "dovuta" o "esigibile" da un qualsiasi altro creditore prima della sua scadenza contrattuale a causa di un inadempimento dell'Emittente, fermo restando che in ciascuno dei casi di cui alle lettere (a), (b) e (c) non sussisterà alcun Evento Rilevante qualora l'inadempimento sia sanato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di contestazione dell'inadempimento rilevante e fatta salva l'eventuale debita evidenza dell'adempimento di tale obbligazione da parte dell'Emittente comprovata da idonea documentazione soddisfacente per gli Obbligazionisti;
- (x) la violazione delle previsioni contrattuali e degli impegni (ivi incluso il rispetto dei parametri finanziari) di cui all'Accordo sottoscritto tra l'Emittente e le banche finanziatrici in data 26 novembre 2014 (l'"**Accordo 2014**"), come eventualmente successivamente integrato e/o modificato, e/o dei contratti di finanziamento originari sottostanti e/o la risoluzione, il recesso o comunque il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale l'Accordo 2014 divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile. Resta inteso che il mancato rilascio del waiver da parte delle banche finanziatrici a fronte di una qualunque violazione dell'Accordo 2014 da parte dell'Emittente, costituirà un Evento Rilevante;
- (xi) l'avvio di procedimenti esecutivi (ivi compresi quelli comportanti l'escussione di garanzie reali) e/o cautelari nei confronti dell'Emittente per un importo complessivamente superiore a Euro 200.000,00, restando inteso che non verranno considerati i procedimenti estinti e/o sanati o in

relazione ai quali siano state proposte opposizioni e/o impugnative, salvo che tali opposizioni e/o impugnative si concludano con provvedimento finale non impugnabile che confermi i provvedimenti di cui sopra;

- (xii) le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del Core Business dell'Emittente (le "**Autorizzazioni**") siano revocate, decadano o vengano comunque meno;
- (xiii) la società di revisione incaricata della revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente (il "**Bilancio**") non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilevi di particolare gravità;
- (xiv) la costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del Codice Civile;
- (xv) le iscrizioni di ipoteche giudiziali o le trascrizioni pregiudizievoli, a condizione che l'importo di tali iscrizioni o trascrizioni sia superiore ad Euro 200.000,00 solo nella misura in cui non siano state fatte le opposizioni ed accantonati gli importi relativi;
- (xvi) l'Emittente non sia più titolare e/o non abbia la disponibilità e/o l'uso esclusivo del marchio "Orion", "Artic", "FB", "De Ranieri" e "Bocchini" (quest'ultimo fino al 2019);
- (xvii) l'elevazione - nei confronti dell'Emittente - di protesti cambiari, protesti di assegni che sia complessivamente superiore ad Euro 200.000,00, solo nella misura in cui non siano state fatte opposizioni, proposte impugnative e/o accantonati i relativi importi;
- (xviii) l'instaurazione di un procedimento giudiziale, civile, amministrativo o giuslavoristico (ivi incluso qualsiasi procedimento contenzioso avviato da un'autorità governativa o accertamento fiscale) o l'emissione di una sentenza (anche provvisoriamente esecutiva) da cui insorga una passività a carico dell'Emittente per un importo complessivo superiore ad Euro 500.000,00, solo nella misura in cui non siano state fatte opposizioni, proposte impugnative e/o accantonati i relativi importi;
- (xix) il mancato rispetto di uno o più Parametri Finanziari ai termini ed alle condizioni di cui al successivo Articolo 16;
- (xx) la mancata pubblicazione sul proprio sito internet dell'Attestazione di Conformità entro i termini e le modalità previste dall'Articolo 16, lett. C) del Regolamento;
- (xxi) l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (cd *delisting*);
- (xxii) la revoca dell'Emittente dalle negoziazioni sul segmento AIM di Borsa Italiana o su altro segmento gestito da Borsa Italiana, a qualsiasi causa dovuta;
- (xxiii) l'Emittente cessi, per qualsivoglia ragione o evento, di avere la licenza d'uso esclusivo e/o la disponibilità dei brevetti e del modello comunitario di cui ai contratti sottoscritti in data 3 luglio 2012 e 5 ottobre 2015, rispettivamente, tra l'Ing. Claudio Bocchini e Clabo Group S.r.l. e tra l'Ing. Claudio Bocchini e Clabo S.p.A.;
- (xxiv) l'insorgenza di qualsiasi responsabilità (anche fiscale) da cui derivi un'obbligazione pecuniaria a carico dell'Emittente - la cui esistenza non sia stata comunicata agli Obbligazionisti entro la Data di Emissione - per un importo superiore a euro 250.000,00 per effetto delle operazioni di (i) scissione parziale proporzionale di Clabo Immobiliare (già Clabo Group S.p.A.) a favore di Clabo

Group S.r.l. e (ii) conferimento del ramo di azienda industriale produttivo da parte di Clabo Group S.r.l. nell'Emittente (con efficacia dal 27 marzo 2015).

La richiesta di rimborso anticipato dovrà essere effettuata da parte di ciascun Obbligazionista, a mezzo di lettera raccomandata A/R alla sede legale dell'Emittente ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo [pec001@pec.clabo.it](mailto:pec001@pec.clabo.it) (la “**Richiesta di Rimborso Anticipato**”).

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni dovrà essere effettuato dall'Emittente entro 30 Giorni Lavorativi a partire dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso anticipato (la “**Data di Rimborso Anticipato**”).

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale sia agli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni avverrà al Valore Nominale Unitario residuo, e comprenderà gli interessi eventualmente maturati fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante, (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato e (iii) dell'ammontare che verrà rimborsato.

Qualora la Data di Rimborso Anticipato non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

#### ***Articolo 15 – Impegni dell'Emittente***

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- (i) svolgere la propria attività in conformità all'oggetto sociale e osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari ad esso applicabili. L'Emittente non dovrà cessare né modificare in modo sostanziale la propria attività principale;
- (ii) non approvare o compiere operazioni straordinarie di qualsiasi natura, né operazioni straordinarie sul proprio capitale, né operazioni di fusione, trasformazione o scissione (fatte salve le Operazioni Straordinarie Consentite); non distribuire riserve disponibili, quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato dall'Emittente, per un ammontare superiore all'80% (ottanta per cento);
- (iii) non distribuire gli utili di esercizio qualora il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA sia uguale, o maggiore a, 3,50 (tre virgola cinquanta) parametro rispettato anche all'esito della distribuzione; in caso contrario, purché alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun Evento Rilevante, distribuire gli utili entro i seguenti limiti; (i) qualora il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA sia inferiore a 3,0 (tre virgola zero), il 100% (cento per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili, parametro rispettato anche all'esito della distribuzione; (ii) qualora il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA sia ricompreso fra 3,0 (tre virgola zero) (incluso) e 3,50 (tre virgola cinquanta) (escluso),

nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili, parametro rispettato anche all'esito della distribuzione;

- (iv) non procedere, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. e 2447-decies del codice civile;
- (v) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge, e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione;
- (vi) astenersi dall'approvare o porre in essere operazioni di acquisto di azioni proprie od effettuare altre operazioni simili per effetto delle quali l'Emittente venga a detenere complessivamente un numero di azioni proprie superiore al 7% del capitale sociale per tutta la durata del Prestito;
- (vii) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti o future, non subordinate e chirografarie, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;
- (viii) fare in modo che i proventi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni, al netto delle spese e delle commissioni (a) siano utilizzati per finanziare esclusivamente il proprio fabbisogno generale di cassa ed in particolare per il consolidamento della posizione competitiva nel mercato asiatico attraverso l'acquisizione di un ramo di azienda di una società competitor avente sede legale in Cina; (b) non siano utilizzati per rimborsare su base volontaria e in via anticipata l'Indebitamento Finanziario derivante dai finanziamenti a medio – lungo termine in essere con Unicredit S.p.A.;
- (ix) svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività ed a rispettare tutte le leggi e regolamenti (ivi incluse quelle in materia fiscale) pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera;
- (x) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, completi, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (xi) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le Autorizzazioni così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;
- (xii) porre in essere ogni attività allo stesso richiesta affinché le Obbligazioni siano ammesse alla negoziazione sul Segmento Extramot Pro di Borsa Italiana nonché osservare diligentemente tutte le disposizioni e gli impegni previsti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
- (xiii) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- (xiv) non creare né permettere la creazione di alcun Vincolo sui propri Beni ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (xv) non permettere il verificarsi di un inadempimento di obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario per un importo

superiore a Euro 200.000,00, che non sia sanato entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di contestazione dell'inadempimento rilevante;

- (xvi) non assumere ulteriore Indebitamento Finanziario oltre all'Indebitamento Finanziario dell'Emittente esistente alla data del presente Regolamento per un importo superiore a Euro 15 milioni (quindicimilioni/00); pertanto, per tutta la durata del Prestito, l'Emittente non potrà contrarre un Indebitamento Finanziario complessivo (comprensivo dell'Indebitamento Finanziario esistente alla Data di Emissione pari a Euro 24 milioni) superiore a Euro 39 milioni (trentanovemilioni/00);
- (xvii) non effettuare vendite, trasferimenti o comunque atti di disposizione (ivi incluso a titolo esemplificativo, concedere in locazione) di alcuno dei Beni dell'Emittente fatti salvi gli Atti di Disposizione Consentiti;
- (xviii) non effettuare alcun pagamento in favore di soci e creditori che determini o possa potenzialmente determinare, con il trascorrere del tempo o l'invio delle necessarie o opportune comunicazioni o avvisi, un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xix) garantire, anche attraverso il mantenimento delle attuali coperture assicurative, l'integrità delle proprie strutture, asset fisici od altre componenti del proprio business rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la Continuità Aziendale o che possano recare pregiudizio al rispetto delle disposizioni del Regolamento, ivi comprese le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (*D&O – Directors & Officers Insurance*);
- (xx) porre in essere ogni attività necessaria o utile al mantenimento nel *top management* dell'Emittente del signor Pierluigi Bocchini (in particolare nelle posizioni di Presidente e Amministratore Delegato);
- (xxi) far sì che a ciascuna Data di Calcolo siano rispettati tutti i Parametri Finanziari di cui al successivo Articolo 16;
- (xxii) non permettere che alcuna società controllata dall'Emittente assuma obblighi contrattuali (od altri gravami) che limitino il diritto di (i) pagare dividendi od effettuare altre distribuzioni ai propri azionisti, salvo che tali limitazioni siano funzionali al rimborso del Prestito; (ii) rispettare qualsiasi tipo di obbligazione finanziaria contratta nei confronti dell'Emittente; (iii) trasferire alcuno dei Beni dell'Emittente, qualora tali operazioni siano in grado di pregiudicare gli obblighi dell'Emittente nascenti dal presente Regolamento;
- (xxiii) richiedere l'emissione di rating da parte di Cerved Rating Agency S.p.A. ("**Cerved**") per tutta la durata del Prestito. Nel rispetto della normativa applicabile all'Emittente in quanto società quotata (in materia tra l'altro di informazioni privilegiate, tra cui a titolo esemplificativo le disposizioni di cui agli articoli 181 e 184 del TUF), fornire tutte le informazioni e i documenti necessari, nonché prestare la massima collaborazione possibile e fare tutto quanto necessario (ivi incluso permettere a Cerved di effettuare visite in azienda), al fine di consentire a Cerved di effettuare il monitoraggio su base annuale del rating attribuito all'Emittente prima della Data di Emissione, fino alla data in cui le Obbligazioni siano state interamente rimborsate;
- (xxiv) non effettuare, per alcuna ragione, la richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (cd *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;

- (xxv) pubblicare tempestivamente sul Sito Internet la documentazione riferita all'Emittente secondo le scadenze temporali nel pieno rispetto degli obblighi informativi relativi alla quotazione dell'Emittente sul segmento AIM Italia o altro segmento di Borsa Italiana;
- (xxvi) astenersi dall'assumere qualunque tipo di obbligazione e/o dall'instaurare qualsiasi tipologia di rapporto contrattuale con la Sogepi S.r.l. in liquidazione e/o con la CB Immobiliare S.r.l. (ad eccezione del contratto di locazione del fabbricato industriale sito in Jesi in Viale dell'Industria 15, e del contratto di licenza d'uso del marchio De Ranieri);
- (xxvii) comunicare prontamente al Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero agli Obbligazionisti, nel rispetto della normativa applicabile di volta in volta all'Emittente in quanto società quotata sul mercato AIM Italia:
- (a) eventuali richieste di moratoria e/o rinegoziazione relative all'Indebitamento Finanziario esistente dell'Emittente e/o, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., di Clabofin S.r.l., con espressa esclusione delle c.d. moratorie ABI;
  - (b) il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (ivi inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
  - (c) tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti stessi possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti, nonché il verificarsi di qualsiasi inadempimento degli obblighi assunti dall'Emittente ai sensi del Regolamento, ivi incluso il verificarsi di un Evento Rilevante;
  - (d) l'insorgere di procedimenti amministrativi e/o giudiziali di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
  - (e) semestralmente i dati relativi al proprio Indebitamento Finanziario;
  - (f) ogni circostanza anche solo minacciata e comprese le contestazioni – a titolo esemplificativo – anche innanzi ad autorità amministrative e/o giudiziarie, che ponga in pericolo il mantenimento delle Autorizzazioni;
  - (g) eventuali rimborsi su base volontaria e in via anticipata dell'Indebitamento Finanziario derivante da finanziamenti a medio lungo termine in essere con Unicredit S.p.A. effettuati dall'Emittente;
  - (h) l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana;
- (xxviii) ad adempiere ai seguenti ulteriori obblighi informativi:
- (a) pubblicare sul proprio sito internet, entro la Data di Emissione, i Bilanci relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo Bilancio sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno;
  - (b) sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione il Bilancio relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;

- (c) a consegnare al Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero agli Obbligazionisti, ad ogni Data di Verifica (come infra definita), l'Attestazione di Conformità, ai sensi del successivo Articolo 16, lettera C);

Ai fini del presente Articolo 15 le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito indicato:

“**Atti di Disposizione Consentiti**” indica (a) atti di disposizione effettuati nell’ambito dell’ordinaria attività commerciale e a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard; (b) atti di disposizione aventi ad oggetto Beni obsoleti; (c) atti di disposizione finalizzati a sostituire Beni con Beni di tipo, valore o qualità comparabile o superiore; (d) atti di disposizione di Beni il cui valore di mercato non sia superiore a Euro 1.000.000,00; ed (e) atti di disposizione di Beni i cui termini siano stati approvati dall’Assemblea degli Obbligazionisti.

“**Beni**” significa partecipazioni, aziende, rami d’azienda, marchi, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale, beni mobili o immobili e altre immobilizzazioni materiali ed immateriali.

“**Continuità Aziendale**” indica la capacità dell’Emittente di continuare a operare come un’entità in funzionamento in conformità a quanto previsto dallo IAS 1, par. 25 e 26 (*Continuità aziendale*).

“**Core Business**” si intende l’insieme delle attività svolte dall’Emittente che, alla Data di Emissione, contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato dell’Emittente.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette potrebbero influire negativamente sulle condizioni finanziarie, sul patrimonio o sull’attività dell’Emittente in modo tale da comprometterne la capacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Indebitamento Finanziario**” indica, a titolo esemplificativo, in relazione all’Emittente, qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e *factoring*, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/ indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;
- (b) qualsiasi obbligo di indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito *stand by* e documentale;
- (c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l’acquisizione delle attività che costituiscono l’oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- (d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili;

- (e) qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni (incluse le operazioni di vendita e acquisto di *forward*, accordi di *sale e sale back* o di *sale and leaseback*) aventi gli effetti commerciali del prestito o altrimenti classificati come prestiti ai sensi dei principi contabili applicabili;
- (f) qualsiasi operazione in derivati, dalla quale deriva un impegno finanziario per l'Emittente;(g) l'ammontare derivante da qualsiasi garanzia assunta per qualsiasi delle operazioni di cui ai paragrafi da (a) a (f) che precedono.

**“Operazioni Straordinarie Consentite”** indica:

- (i) operazioni straordinarie i cui termini siano stati approvati dall'Assemblea degli Obbligazionisti, o in ogni caso, col consenso degli Obbligazionisti;
- (ii) gli aumenti del capitale sociale, operazioni di offerte pubbliche di sottoscrizione e/o vendita, o emissione di strumenti finanziari partecipativi di quasi capitale o convertendi;
- (iii) le operazioni di riorganizzazione infragruppo (quali, a titolo esemplificativo, la fusione per incorporazione nell'Emittente di società controllate a condizione che si tratti di società in bonis e il trasferimento di aziende o rami di azienda tra le società appartenenti al gruppo), purché per effetto di tali operazioni non si verifichi un Cambio di Controllo;
- (iv) operazioni caratterizzate da investimenti nel capitale dell'Emittente da parte di un investitore finanziario specializzato (c.d. operazioni di *private equity*);
- (v) operazioni straordinarie quali acquisizioni e fusioni diverse da quelle di cui al precedente punto (iii) il cui controvalore (in natura od in danaro) non sia superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), intendendosi per controvalore il valore complessivo corrispondente all'*equity value*, per l'intera durata del Prestito qualora il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto e EBITDA sia inferiore a 2,5x;
- (vi) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali il cui controvalore (in natura o in danaro) complessivo cumulato, per tutta la durata del Prestito, non sia superiore a Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00);
- (vii) operazioni straordinarie diverse da quelle di cui al precedente punto (iii) quali cessioni, dismissioni, trasferimenti, scissioni, il cui controvalore (in natura od in danaro) non sia superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), intendendosi per controvalore il valore complessivo corrispondente all'*equity value*, per l'intera durata del Prestito.

**“Vincoli Ammessi”** indica:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Emittente quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte dell'Emittente, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;

- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;
- (e) il pegno sulle azioni dell'Emittente che verrà costituito dalla Clabofin S.r.l., entro e non oltre il 31 marzo 2019, nei termini condivisi con i curatori del Fallimento Sogepi Srl in Liquidazione, previamente illustrati agli Obbligazionisti, ed in favore del Fallimento Sogepi Srl in Liquidazione (il "Pegno Azioni"); e
- (f) i Vincoli previamente approvati dall'Assemblea degli Obbligazionisti.

"**Vincoli Esistenti**" indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all'Emittente come dettagliati all'Allegato B del presente Regolamento.

"**Vincolo**" indica qualsiasi fideiussione, ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio su Beni a garanzia degli obblighi dell'Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

#### **Articolo 16 – Financial covenants**

- (A) L'Emittente si impegna a rispettare a ciascuna Data di Calcolo di ogni anno precedente la Data di Scadenza entrambi i seguenti *covenant* di carattere finanziario, da calcolarsi sulla base dei dati finanziari consolidati di gruppo (i "**Parametri Finanziari**"):

<b>PARAMETRO FINANZIARIO</b>	<b>31 dicembre 2016</b>	<b>31 dicembre 2017</b>	<b>31 dicembre 2018</b>	<b>31 dicembre 2019</b>	<b>31 dicembre 2020</b>
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO/PATRIMONIO NETTO	≤ 1.15	≤ 1.15X	≤ 1.5X	≤ 1.5X	-
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO/EBITDA	≤ 3.4	≤ 3.5X	≤ 4.2X	≤ 3.75X	-

- (B) Resta inteso che: (I) ai sensi del presente Articolo 16 si verificherà un inadempimento e pertanto un Evento Rilevante con conseguente possibilità per gli Obbligazionisti di esercitare la facoltà di rimborso anticipato di cui al precedente Articolo 14, qualora anche uno solo dei predetti Parametri Finanziari presenti, ad una Data di Calcolo, valori difformi da quelli sopra indicati (l' "**Evento di Violazione dei Parametri Finanziari**"); (II) in tal caso, il/i valore/i del/i Parametro/i Finanziario/i risultato/i difforme/i alla Data di Calcolo dovrà/anno rientrare entro e non oltre il termine di tre mesi di calendario successivi alla citata Data di Calcolo nei valori sopra riportati per effetto del versamento (per un importo massimo netto di Euro 10 milioni) in favore dell'Emittente, di apporti di denaro effettuati dai soci e/o da terzi senza alcun vincolo di rimborso (né a pronti né a termine) a carico dell'Emittente ("**Evento di Sanatoria**"). Tale circostanza debitamente comprovata dalla relazione semestrale (certificata dal revisore legale e attestata dal collegio sindacale) approvata dall'Emittente entro il successivo mese di settembre non costituirà Evento di Violazione dei Parametri Finanziari; (III) il verificarsi di un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari costituisce altresì un Evento di Variazione del Tasso; (IV) l' Evento di Sanatoria in nessun modo incide sull'Evento di Variazione del Tasso, che si verificherà in ogni caso sempre e solamente alla rispettiva Data di Verifica e si applicherà alla cedola in corso a tale Data di Verifica fino alla cedola in corso alla prossima Data di Verifica.

- (C) L'Emittente fornirà al Rappresentante Comune (ove nominato), mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere espresso ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata, ovvero a ciascun Obbligazionista mediante pubblicazione su area riservata sul proprio sito internet preceduta da email o fax di notifica di tale pubblicazione, ad ogni Data di Verifica nel corso della durata del Prestito, un'Attestazione di Conformità contenente i dati relativi al rispetto dei Parametri Finanziari con riferimento a ciascuna Data di Calcolo.
- (D) Qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato, che si sia verificato un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari e, dunque anche un Evento di Variazione del Tasso, il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti ne daranno pronta comunicazione all'Emittente (e comunque entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla comunicazione o dalla pubblicazione su area riservata del sito dell'Emittente dell'Attestazione di Conformità) tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o corriere espresso con ricevuta di consegna) ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata (la "**Notifica di Contestazione**"), e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere a rettificare il contenuto dell'Attestazione di Conformità salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o degli Obbligazionisti (a seconda del caso).

"**Attestazione di Conformità**" indica la dichiarazione (predisposta sulla base del format allegato al presente Regolamento del Prestito sub "A") che l'Emittente è tenuto a fornire al Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero agli Obbligazionisti, che conterrà i dati relativi al rispetto dei Parametri Finanziari con riferimento a ciascuna Data di Calcolo il cui corretto procedimento di calcolo è certificato dalla società incaricata della revisione legale dei conti dell'Emittente.

"**Data di Calcolo**" indica il 31 dicembre di ogni esercizio sociale.

"**Data di Verifica**" indica il quindicesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione del Bilancio consolidato dell'Emittente.

"**EBITDA**" (acronimo di: "*Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization*") indica un saldo del conto economico redatto adottando la struttura ed i Principi Contabili, che esprime la redditività caratteristica delle società prima degli oneri finanziari netti, delle imposte, delle componenti straordinarie, degli accantonamenti, delle svalutazioni e degli ammortamenti. Corrisponde, con riguardo a ciascun periodo di riferimento, al saldo "EBITDA" evidenziato dal Bilancio Consolidato dell'Emittente, normalizzato degli effetti delle operazioni non ricorrenti o atipiche e/o inusuali così come definite dalla comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006:

- (i) per operazioni non ricorrenti si intendono eventi od operazioni il cui accadimento risulta non ricorrente ovvero quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività;
- (ii) per operazioni atipiche e/o inusuali si intendono quelle operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell'accadimento (prossimità alla chiusura dell'esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza

dell'informazione in bilancio, al conflitto d'interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza.

CONTO ECONOMICO	NOTE 31/12/20..	effetti operazioni non ricorrenti	effetti operazioni atipiche inusuali	Ebitda normalizzato
- vendite nette				
- variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso				
- altri ricavi				
<b>Totale ricavi</b>				
- materie prime e di consumo				
- servizi				
-costi di godimento beni di terzi				
-personale				
-oneri diversi di gestione				
<b>Ebitda</b>				

“**Totale Patrimonio Netto del Gruppo**” indica la posta del Bilancio Consolidato dell’Emittente denominata “**TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO**” che esprime, con riguardo a ciascun periodo di riferimento, la somma algebrica delle voci accese al capitale sociale, alle riserve, agli utili dell’esercizio o degli esercizi precedenti ed alle perdite dell’esercizio o degli esercizi precedenti portate a nuovo.

“**Indebitamento Finanziario Netto (PFN)**” si intende, per ciascun periodo di riferimento, la somma algebrica delle seguenti voci del bilancio consolidato dell’Emittente:

- (+) passività finanziarie correnti con esclusione delle partite verso parti correlate;
- (+) passività finanziarie non correnti;
- (-) disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

Il valore così determinato verrà normalizzato degli effetti introdotti dal nuovo trattamento contabile previsto a partire dal 2019 per le società che redigono il bilancio adottando la struttura e i principi contabili internazionali (IFRS/IAS) per i leasing, i noleggi e le locazioni immobiliari, derivante dall’applicazione dello standard IFRS 16.

#### **Articolo 17 – Ammissione alla negoziazione**

L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato Extramot.

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato Extramot.

“**Regolamento del Mercato Extramot**”: indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni) e accessibile solo agli investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato Extramot).

#### ***Articolo 18 – Agente di calcolo***

Le funzioni dell’agente di calcolo saranno svolte da Securitisation Services S.p.A.. L’eventuale mutamento dell’agente di calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 20.

I calcoli e le determinazioni dell’agente di calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

#### ***Articolo 19 – Regime fiscale***

Sono a carico degli Obbligazionisti unicamente le imposte e le tasse che per legge colpiscono le Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

#### ***Articolo 20 – Varie***

Tutte le comunicazioni dell’Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente ([www.clabo.it](http://www.clabo.it)) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni e secondo le regole proprie del mercato.

L’Emittente potrà, senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, apportare al Regolamento le modifiche che ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti in conformità al precedente paragrafo.

La sottoscrizione o l’acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento, che si intende integrato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge, ed in particolare gli articoli 2410 e seguenti del codice civile in materia di titoli obbligazionari.

#### ***Articolo 21 – Legge applicabile e giurisdizione***

Il Prestito è regolato dalla legge italiana ed è soggetto alla giurisdizione esclusiva italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra gli Obbligazionisti e l’Emittente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Milano.

**ALLEGATO A**  
**MODELLO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

A. [Obbligazionisti]/[Rappresentante Comune]

B. [Emittente]

Data:

Egregi Signori,

Prestito Obbligazionario denominato «Clabo S.p.A. 6% 2016 - 2021» emesso da Clabo S.p.A. in data 30 giugno 2016 (il “**Prestito**”).

Facciamo riferimento al regolamento relativo al Prestito (il “**Regolamento**”). Il presente documento costituisce un’Attestazione di Conformità ai sensi e per gli effetti del Regolamento. Salvo diversa indicazione, i termini con la lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente documento hanno il significato attribuito agli stessi nel Regolamento.

La scrivente società attesta che alla Data di Calcolo del [•]:

1. il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto (al numeratore) e EBITDA (al denominatore) è pari a [•] e pertanto tale Parametro Finanziario [non] risulta rispettato;
2. il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto (al numeratore) e Patrimonio Netto (al denominatore) è pari a [•] e pertanto tale Parametro Finanziario [non] risulta rispettato.

Attestiamo inoltre che, alla data odierna, non si è verificato né è pendente alcun Evento Rilevante.

Distinti saluti,

---

**Clabo S.p.A.**

In qualità di società incaricata della revisione legale dei conti della società Clabo S.p.A. attestiamo con la presente che la procedura di calcolo adottata per la determinazione dei sopra menzionati Parametri Finanziari risulta corretta alla data odierna.

---

*[società incaricata della revisione legale dei conti dell’Emittente]*

**ALLEGATO B**  
**VINCOLI ESISTENTI**

<b>CLABO SPA - ELENCO GARANZIE PRESTATE DA TERZI</b>			
<b>BANCA BENEFICIARIA</b>	<b>GARANTE</b>	<b>VALORE GARANZIA</b>	<b>IMPORTO GARANTITO</b>
Banca CARIFE	BC; BP	€ 1.907.000,00	€ 720.845,00
Banca CARIFE	Sogepi Srl	€ 924.000,00	€ 720.845,00
C.R. Rimini	Sogepi Srl	€ 850.000,00	€ 618.000,00
Banca dell'Adriatico (ora Banca Intesa)	BC	€ 1.690.000,00	€ 1.690.000,00
Banca dell'Adriatico (ora Banca Intesa)	BP	€ 1.690.000,00	€ 1.690.000,00
Banca dell'Adriatico (ora Banca Intesa)	Sogepi Srl	€ 27.000.000,00	€ 1.529.799,00
UBI Banca	BC; BP; BA	€ 315.000,00	€ 154.659,00
UBI Banca	BC ; BP	€ 3.706.000,00	€ 3.706.000,00
UBI Banca	Sogepi Srl	€ 8.361.704,00	€ 4.246.772,00
UBI Banca	BC; BP; BA; Clabofin	€ 2.600.000,00	€ 1.236.175,00
C.R. Pistoia e Lucca	Sogepi Srl	€ 1.026.000,00	€ 868.708,00
C.R. dell'Umbria	Sogepi Srl	€ 27.000.000,00	€ 239.250,00
Nuova banca dell'Etruria e del Lazio	Sogepi Srl	€ 200.000,00	€ 173.159,00
C.R. di Teramo	Sogepi Srl	€ 2.042.000,00	€ 1.606.085,00
C.R. di Teramo	BC; Clabofin	€ 3.000.000,00	€ 1.606.085,00
C.R. di Teramo	BC; BP; BA; Clabofin	€ 618.088,00	€ 618.088,00
Unicredit	Sogepi Srl	€ 5.578.000,00	€ 4.098.242,00
Veneto Banca	Sogepi Srl	€ 2.300.000,00	€ 1.786.794,00
Veneto Banca	BC; BP; BA; Clabofin	€ 4.095.000,00	€ 1.786.794,00
		<b>€ 94.902.792,00</b>	<b>€ 29.096.300,00</b>

*Legenda*

*BC = Bocchini Claudio*

*BP = Bocchini Pierluigi*

*BA = Bocchini Alessandro*

*Clabofin = Cla.Bo.Fin. Srl*

*Sogepi = Sogepi Srl In Liquidazione*